Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 71

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 17 marzo 1973 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1972

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1972, n. 1072.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1972, n. 199, relativo alla istituzione di posti di ruolo presso l'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2 del decreto presidenziale 28 gennaio 1972, n. 199, relativo alla istituzione della facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Napoli, è integrato nel senso che per i posti di ruolo, ai tre posti di professore già trasferiti dalla facoltà di giurisprudenza, occorre aggiungere un quarto posto e cioè quello assegnato alla cattedra di storia delle dottrine politiche (in soprannumero) con il relativo trasferimento del professore che tale cattedra occupa; e ai tre posti di assistente già trasferiti occorre aggiungere un quarto posto e propriamente il posto assegnato alla cattedra di storia delle dottrine politiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 76. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1972, n. **1073.**

Approvazione dello statuto dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 750, con il quale l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria passava a carico dello Stato;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'istituto universitario anzidetto;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

E' approvato lo statuto dell'Istituto universitario statale di architettura di Reggio Calabria annesso al presente decreto e firmato d'ordine nostro dal Ministro per la pubblica istruzione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 77. — VALENTINI

Statuto dell'Istituto universitario statale di Reggio Calabria

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Istituto universitario statale di Reggio Calabria è costituito attualmente dalla facoltà di architettura.

Altre facoltà possono essere costituite nei modi e nelle forme di legge.

Art. 2.

La durata del corso degli studi per la laurea in architettura è di cinque anni.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3.

Le autorità accademiche e le loro funzioni sono quelle previste dalla vigente legislazione.

Del consiglio di amministrazione dell'Istituto, costituito a norma dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, fa anche parte un rappresentante del Consorzio volontario per l'Istituto universitario di architettura di Reggio Calabria.

TITOLO II

ISTITUTI SCIENTIFICI

Art. 4.

Nell'ambito della facoltà sono costituiti istituti scientifici aventi lo scopo di contribuire al progresso degli studi di architettura, di promuovere la ricerca scientifica e l'addestramento ed il perfezionamento di studenti e studiosi.

Art. 5.

Gli istituti scientifici possono, su proposta del comitato di istituto e previo parere favorevole del consiglio di facoltà, essere articolati in laboratori e seminari con provvedimento del consiglio di amministrazione.

Art. 6.

Gli istituti scientifici comprendono più insegnamenti prevalentemente omogenei e tali da assicurare la più efficiente attività di ricerca scientifica e la migliore organizzazione didattica. Il direttore viene nominato, per un triennio accademico, se professore di ruolo, o per un anno se incaricato, su designazione del consiglio di facoltà.

Tutti i docenti delle discipline che fanno parte di ciascun istituto scientifico costituiscono il comitato d'istituto.

Art. 7.

Il comitato di ciascun istituto scientifico redige un verbale delle deliberazioni che sottopone al visto del direttore dello Istituto universitario a fine di ogni anno accademico.

Lo stesso direttore può richiedere sia che il comitato si pronunci su determinati problemi sia che gli venga rimesso in qualsiasi momento, il verbale delle deliberazioni.

Art. 8.

Presso la facoltà sono costituiti i seguenti Istituti:

1) Architettura;
2) Critica;
3) Tecnologia;
4) Urbanistica.

Nell'Istituto di architettura convergeranno le discipline fondamentali e complementari che concorrono all'informazione ed alla formazione compositiva; nell'Istituto di critica sarà sostanziato il filone storico-critico; nell'Istituto di tecnologia concorreranno tutte le discipline scientifiche e tecniche; nell'Istituto di urbanistica saranno comprese tutte le materie attinenti allo argomento.

TITOLO III

BIBLIOTECA

Art. 9.

Fa parte integrante dell'Istituto universitario la biblioteca che è comune a tutti gli istituti scientifici.

Il direttore della biblioteca è nominato su designazione del consiglio di facoltà che lo sceglie fra i professori di ruolo e fuori ruolo.

In mancanza anche fra gli incaricati.

L'incarico dura un triennio e può essere rinnovato.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 10.

Il consiglio di facoltà stabilisce, al principio dell'anno accademico, l'orario dei corsi e delle esercitazioni predisponendo un calendario scolastico.

Art. 11.

Ciascun professore, sia di ruolo che incaricato, deve tenere un registro del corso ed annotare al termine delle singole lezioni, l'argomento svolto o la esercitazione tenuta, apponendovi la firma.

Il registro, ostensibile ad ogni richiesta del direttore dello istituto universitario, è custodito a cura della segreteria.

Alla chiusura del corso va munito del visto del direttore.

Art. 12.

I professori di ruolo e gli incaricati devono presentare per l'approvazione al consiglio di facoltà, entro il 30 giugno di ogni anno, i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno accademico successivo. Il termine di presentazione può essere prorogato con deliberazione del consiglio di facoltà.

Gli adempimenti di cui all'art. 16 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore devono essere compiuti dal consiglio di facoltà entro un mese dalla data di presentazione di tutti i programmi.

Art. 13.

Oltre ai corsi ufficiali possono essere tenuti corsi liberi a titolo privato.

I liberi docenti che intendono impartire l'insegnamento, hanno l'obbligo di presentare entro il 30 aprile per l'esame da parte del consiglio di facoltà a norma dell'art. 16 del testo unico citato il programma del corso che intendono svolgere nell'anno accademico successivo.

Il termine di presentazione può essere prorogato con deliberazione del consiglio di facoltà.

Art. 14.

Il giudizio del consiglio di facoltà circa la rispondenza del programma del corso presentato dal libero docente alle necessità didattiche dell'istituto è inappellabile.

I corsi pareggiati debbono avere uno sviluppo di lezioni ed una ampiezza di argomenti corrispondenti a quelli ufficiali.

I liberi docenti che svolgono corsi non pareggiati debbono tenere almeno venti lezioni.

Anche i liberi docenti sono tenuti all'osservanza della disposizione di cui all'art. 11 del presente statuto.

Art. 15.

Il consiglio di amministrazione, su proposta del consiglio di facoltà, può stanziare nel bilancio dell'istituto un apposito fondo per chiamare studiosi italiani o stranieri a dettare conferenze di soggetto scientifico o letterario.

La scelta dei conferenzieri spetta al consiglio di facoltà.

Art. 16.

Nell'istituto si danno esami di profitto ed esami di laurea.

Art. 17.

Gli esami individuali di profitto si svolgono per singole materie. Gli insegnamenti di durata pluriennale, salvo apposita e diversa deliberazione del consiglio di facoltà, comportano esami annuali.

Art. 18.

Nell'istituto sono attivati i seguenti insegnamenti fondamentali, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995:

1) Analisi matematica e geometria analitica (annuale più un semestre);
2) Arredamento (annuale);
3) Composizione architettonica (quinquennale);
4) Disegno e rilievo;
5) Estimo ed esercizio professionale (semestrale);
6) Fisica (semestrale);
7) Fisica tecnica ed impianti;
8) Geometria descrittiva;
9) Igiene edilizia (semestrale);
10) Statica;
11) Restauro dei monumenti;
12) Scienza delle costruzioni;
13) Storia dell'architettura (biennale);
14) Tecnica delle costruzioni;
15) Tecnologia dell'architettura (biennale);
16) Urbanistica (biennale).

Possono inoltre essere attivate in tutto o in parte, a mente del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1969, n. 995, i seguenti insegnamenti complementari di durata annuale:

1) Storia della critica d'arte;
2) Plastica ornamentale;
3) Lingue straniere;
4) Architettura del paesaggio;
5) Scenografia;
6) Decorazione;
7) Diritto e legislazione urbanistica ed edilizia;
8) Applicazioni di geometria descrittiva;
9) Architettura sociale;
10) Allestimento e museografia;
11) Storia dell'architettura contemporanea;
12) Complementi di storia dell'architettura;
13) Complementi di matematica;
14) Consolidamento ed adattamento degli edifici;
15) Teoria e pratica del disegno;
16) Progettazione delle grandi strutture;

17) Impianti igienici e di climatizzazione;
18) Istituzioni di storia dell'arte;
19) Illuminazione ed acustica nell'edilizia;
20) Programmazione e pianificazione territoriale;
21) Disegno industriale;
22) Storia dell'urbanistica;
23) Geotecnica e tecnica delle fondazioni;
24) Morfologia strutturale;
25) Complementi di fisica;
26) Costruzioni in zone sismiche;
27) Sociologia urbana;
28) Tecniche economiche e finanziarie per la programmazione;
29) Topografia;
30) Analisi dei sistemi urbani.

Art. 19.

Nell'istituto possono essere attivati ancora i seguenti insegnamenti complementari di durata annuale non previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 995 del 1969:

1) Ecologia;
2) Elaborazione elettronica per la progettazione (semestrale);
3) Geografia urbana;
4) Gestione e amministrazione del territorio;
5) Psicologia della percezione e della forma;
6) Sistemi infrastrutturali per il territorio;
7) Teoria delle strutture e dei linguaggi;
8) Teoria dei modelli della progettazione;
9) Teoria generale dell'informazione;
10) Elementi di legislazione scolastica.

Art. 20.

L'insegnamento di analisi matematica e geometria analitica ha durata annuale più un semestre e comporta un solo esame finale al termine del corso.

Art. 21.

Devono essere osservate le seguenti propedeuticità:

Non si può essere ammessi a sostenere l'esame di:	se non è stato superato l'esame di:
Statica	Analisi matematica e geometria analitica
Fisica tecnica ed impianti	Analisi matematica e geometria analitica
Scienza delle costruzioni	Statica
Tecnica delle costruzioni	Scienza delle costruzioni
Morfologia strutturale	Scienza delle costruzioni
Progettazioni delle grandi strutture	Scienza delle costruzioni
Costruzioni in zone sismiche	Scienza delle costruzioni
Geotecnica e tecnica delle fondazioni	Scienza delle costruzioni
Consolidamento ed adattamento degli edifici	Scienza delle costruzioni

Non si può essere ammesso, inoltre, a sostenere l'esame di uno dei corsi annuali di composizione architettonica se non è stato superato l'esame del corso di composizione architettonica precedente; non si può sostenere l'esame di urbanistica II se non è stato superato quello di urbanistica I.

Art. 22.

L'esame di laurea consiste nella valutazione dell'attività svolta dal candidato durante il corso degli studi e nella discussione della tesi riguardante una ricerca che implica di regola la elaborazione individuale di un progetto.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito le lezioni e le esercitazioni e deve aver superato i relativi esami di tutti gli insegnamenti fondamentali e di sei insegnamenti complementari della durata di un anno (o equivalente) da lui scelti, nel piano di studi che deve essere finalizzato nel campo specifico della laurea in architettura, tra i quattordici proposti dalla facoltà.

Art. 23.

Per potere sostenere l'esame di laurea lo studente deve presentare richiesta al direttore dell'istituto non meno di sei mesi prima dell'appello prescelto indicando, fra i professori ufficiali, il relatore.

E' in facoltà del candidato, per motivate ragioni, chiedere al direttore dell'istituto di modificare la precedente decisione.

Il consiglio di facoltà esamina la domanda, conferma il relatore; questi, d'accordo con il candidato definisce il tema, ne segue lo sviluppo, consigliando eventuali correlatori, e ne garantisce l'originalità davanti alla commissione giudicatrice.

TITOLO V

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 24.

Fino alla costituzione del consiglio di amministrazione e del consiglio di facoltà, le attribuzioni demandate dal presente statuto e dalla legislazione vigente al presidente ed al consiglio di amministrazione sono esercitate dal commissario governativo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1970, n. 570; quelle demandate al consiglio di facoltà ed al preside sono esercitate rispettivamente dal comitato previsto all'art. 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 570 e dal presidente di questo.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
SCALFARO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1972, n. **1074**.

Pareggiamento delle scuole di composizione, flauto, clarinetto, contrabbasso, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato « Gianferrari » di Trento.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Visto il regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945;
Vista l'istanza del sindaco del comune di Trento in data 25 febbraio 1972;
Vista la relazione della commissione tecnico-amministrativa incaricata dal Ministero della pubblica istruzione, di procedere presso il predetto istituto musicale pareggiato, agli accertamenti di cui al citato regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170;
Udito il parere della 5ª sezione del Consiglio superiore delle antichità e belle arti;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla prima sessione di esame dell'anno scolastico 1972-73 le scuole di composizione, flauto, clarinetto, contrabbasso, tromba e trombone presso l'istituto musicale pareggiato « Gianferrari » di Trento sono pareggiate, a tutti gli effetti di legge, alle scuole analoghe dei conservatori di musica dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 60. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. 1075.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 177 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono inseriti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di perfezionamento in scienze linguistiche presso la facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in scienze linguistiche

Art. 178. — Alla facoltà di lettere e filosofia è annessa una scuola di perfezionamento in scienze linguistiche, che ha lo scopo di promuovere a livello post universitario studi di linguistica generale, storica e comparata.

Art. 179. — La scuola ha la durata di due anni, ha sede nell'istituto di glottologia e ne è direttore uno dei titolari della cattedra di glottologia nominato dal rettore su proposta del consiglio della scuola. Il direttore dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il consiglio della scuola è composto dai docenti che vi insegnano ed è presieduto dal direttore.

Art. 180. — Alla scuola sono ammessi laureati in lettere e in filosofia o in lingue e letterature straniere moderne. Il numero massimo di allievi che annualmente possono essere accolti al primo corso, è fissato dal consiglio della scuola, in rapporto alle possibilità didattiche dell'istituto e dei docenti. L'immatricolazione è subordinata alla presentazione del *curriculum* degli studi, della tesi di laurea e di eventuali pubblicazioni e titoli in base ai quali il consiglio della scuola formula una graduatoria di merito. Per l'ammissione può essere richiesto un colloquio.

Non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 181. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

Linguistica generale;
Linguistica indoeuropea;
Linguistica indiana;
Linguistica iranica;
Linguistica tocaria;
Linguistica balto-slava;
Linguistica armena;
Linguistica germanica;
Linguistica celtica;
Linguistica greca;
Linguistica egeo-anatolica;
Linguistica ittita;
Linguistica italica;
Linguistica latina;
Linguistica latino tarda;
Linguistica romanza;
Dialettologia italiana;
Linguistica semitica;
Linguistica ugro-finnica;
Fonetica generale e sperimentale;
Storia della glottologia;
Linguistica matematica e computazionale.

I corsi possono essere integrati da esercitazioni e da conferenze di eminenti studiosi italiani e stranieri.

Art. 182. — Gli allievi devono frequentare annualmente almeno due corsi a scelta tra quelli attivati nell'anno in corso. Qualora, in ciascun anno, l'iscritto non abbia frequentato assiduamente i corsi, può essere ammesso a ripetere l'anno stesso una sola volta, prima di essere dimesso definitivamente.

Art. 183. — Il corso si conclude con la presentazione di un lavoro scientifico, che è sottoposto all'esame di cinque professori di riconosciuta competenza nel campo delle scienze linguistiche, anche non appartenenti all'Università di Pisa, designati, per ciascun allievo dal consiglio direttivo.

A coloro che ottengono dai predetti cinque commissari la dichiarazione di dignità di pubblicazione del lavoro compilato, viene rilasciato il diploma di perfezionamento in scienze linguistiche. Il lavoro stesso è poi pubblicato, a cura della scuola.

Art. 184. — Spetta al direttore della scuola il compito di stabilire lo svolgimento degli insegnamenti e l'accertamento della frequenza.

Gli insegnamenti vengono affidati dalla facoltà su proposta del direttore, sentito il consiglio della scuola.

Art. 185. — L'iscrizione alla scuola è gratuita.

La tassa di diploma è fissata nella misura di L. 6.000 a norma dell'art. 7 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 57. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1972, n. **1076**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 257. — All'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono aggiunte le seguenti:

Ematologia clinica e di laboratorio;
Nefrologia medica;
Psichiatria.

Dopo l'art. 289 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in « Ematologia clinica e di laboratorio », « Nefrologia medica », « Psichiatria ».

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio

Art. 290. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
Genetica ematologica;
Fisiopatologia ematologica;
Biochimica ematologica;
Fisiopatologia del plasma;
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi.

2° *Anno*:

Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
Fisiopatologia ematologica;
Immunoematologia;
Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
Patologia speciale ematologica;
Clinica delle emopatie;
Anatomia e istologia patologica delle emopatie e fondamenti di oncologia.

3° *Anno*:

Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicata all'ematologia;
Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
Patologia speciale ematologica;
Clinica delle emopatie;
Terapia sistematica ematologica;
Terapia trasfusionale.

Il numero degli iscritti è di dieci per ogni anno di corso.

Il direttore della scuola, al di fuori dei docenti incaricati ufficialmente, può invitare studiosi competenti ad impartire lezioni o conferenze su argomenti di speciale interesse ematologico.

Scuola di specializzazione in nefrologia medica

Art. 291. — *a*) La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in nefrologia è di tre anni.

Il numero dei posti disponibili per gli allievi è di otto per ciascun anno di corso.

b) Le materie di insegnamento sono così suddivise:

1° *Anno*:

1) Struttura ed ultrastruttura normale del rene;
2) Aspetti biochimici della funzione renale;
3) Fisiologia renale;
4) Semeiologia renale (fisica, radiologica, funzionale);
5) Microbiologia ed immunologia applicata alla nefrologia;
6) Struttura ed ultrastruttura del rene.

2° *Anno*:

1) Patologia del ricambio idro-salino;
2) Insufficienza renale acuta e cronica;
3) Nefropatie tubulari;
4) Farmacologia di interesse nefrologico;
5) Terapia dietetica e dialitica (1° anno);
6) Nefropatie glomerulari.

3° *Anno*:

1) Nefropatie interstiziali;
2) Nefropatie vascolari;
3) Nefropatie malformative neoplastiche;
4) Terapia dietetica e dialitica (2° anno);
5) Terapia generale delle nefropatie (antibiotica, antireattiva e sintomatica).

c) Alla fine di ciascun anno di corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico pratico sulle materie di insegnamento dell'anno;

d) Al termine del corso di specializzazione l'allievo dovrà sostenere un esame riassuntivo teorico-pratico e la discussione di una tesi scritta sopra un argomento di nefrologia;

e) Durante gli anni del corso, l'allievo oltre a seguire le lezioni teoriche e pratiche, dovrà frequentare i reparti clinici e il centro di emodialisi; nell'ultimo anno dovrà prestare servizio come interno, a meno che non comprovi di essere assistente di reparti universitari od ospedalieri della specialità.

Scuola di specializzazione in psichiatria

Art. 292. — La durata del corso degli studi per il conseguimento del diploma di specialista in psichiatria è di 4 anni.

Il numero delle iscrizioni non può superare gli 8 (otto) iscritti per anno; potranno essere ammessi al terzo anno coloro che sono in possesso del diploma di specialista in neurologia e neuropsichiatria infantile; potranno essere ammessi al secondo anno coloro che sono in possesso del diploma di specialista in altre materie affini.

Tali abbuoni possono essere concessi solo dopo aver superato l'esame di ammissione.

Tutti gli abbuoni di cui sopra sono concessi, su proposta del direttore della scuola, dal consiglio di facoltà.

Gli insegnamenti della scuola sono così suddivisi nei quattro anni di corso:

1° *Anno*:

1) Anatomia ed istologia del sistema nervoso;
2) Fisiologia del sistema nervoso;
3) Biochimica del sistema nervoso;
4) Genetica (elementi);
5) Psicologia generale;
6) Psicopatologia (1°);
7) Semeiotica psichiatrica.

2° *Anno* (internato in neurologia):

1) Anatomia ed istologia patologica del sistema nervoso;
2) Semeiotica neurologica;
3) Patologia speciale e diagnostica neurologica;
4) Neuro-radiologia;
5) Endocrinologia e neurologia vegetativa;
6) Elettroencefalografia.

3° *Anno*:

1) Patologia speciale psichiatrica;
2) Psicopatologia (2°);
3) Clinica psichiatrica;
4) Psicologia clinica e psicodiagnostica;
5) Psicofarmacologia;
6) Psichiatria in rapporto con la patologia internistica;
7) Esami di laboratorio.

4° *Anno*:

1) Clinica psichiatrica (2°);
2) Psicoterapia;
3) Neuropsichiatria infantile;
4) Neuropsichiatria forense e legislazione psichiatrica;
5) Psichiatria sociale (del lavoro, scolastica, igiene, profilassi, mentale);
6) Terapia psichiatrica generale.

Art. 293. — Internato obbligatorio per l'intero anno scolastico e per i quattro anni di corso. Detto internato sarà presso i reparti psichiatrici della clinica per il 1°, 3° e 4° anno e sarà ridotto a non meno di 4 mesi all'anno per i medici che prestino servizio regolare in ospedale psichiatrico. Per il 2° anno l'internato sarà presso i reparti neurologici della clinica, la relativa frequenza potrà essere ridotta a non meno di 6 mesi per i medici che prestino servizio in ospedale psichiatrico e a non meno di 4 mesi per i medici che prestino servizio in un reparto neurologico.

Al termine di ciascun anno del corso, l'allievo dovrà sostenere un esame teorico-pratico sulle materie che sono state oggetto di insegnamento durante l'anno.

Per il conseguimento del diploma di specialista l'allievo dovrà sostenere dinanzi all'apposita commissione la discussione di un caso clinico e la discussione di una tesi scritta su di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1972

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 62. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1077.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione della parrocchia dei SS. Vincenzo ed Anastasio con quella di S. Gregorio M., ambedue nel comune di Stellanello.

N. 1077. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Albenga in data 1° maggio 1971, relativo alla unione « aeque principalis » della parrocchia dei SS. Vincenzo ed Anastasio con quella di S. Gregorio M., ambedue nel comune di Stellanello (Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 55. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1078.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine, in Frattamaggiore.

N. 1078. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Aversa in data 13 giugno 1971, integrato con altro del 15 successivo e con dichiarazione 10 agosto 1971, relativo alla erezione della parrocchia di Maria SS.ma del Carmine, in Frattamaggiore (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 54. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972, n. **1079.**

Rettifica del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, n. 881, relativo al titolo della parrocchia « Maria SS.ma di Pompei », in Altamura.

N. 1079. Decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, il titolo « Maria SS.ma di Pompei » contenuto nel decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1970, n. 881, viene sostituito con quello di « SS.mo Rosario di Pompei ».

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 45. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1972, n. 1080.

Autorizzazione all'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, ad accettare un legato.

N. 1080. Decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1972, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Unione italiana dei ciechi, con sede in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato, disposto dal sig. Placido Pietro Luisoni, con testamento olografo in data 16 gennaio 1967, depositato e pubblicato con verbale a rogito dott. Domenico Picca, notaio in Torino, in data 6 marzo 1970 col n. 3692 di repertorio e n. 1458 di fascicolo, registrato a Torino in data 12 marzo 1970 al n. 7802 - vol. 1148, consistente nella somma di L. 2.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *marzo* 1973
Atti di Governo, registro n. 256, *foglio n.* 43. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1972.

Sostituzione di membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri sono stati chiamati a farne parte:

il prof. Gaetano Stammati, ragioniere generale dello Stato;

il dott. Vincenzo Firmi, direttore generale del Ministero del tesoro;

il dott. Antonio Mazzeo, direttore generale del Ministero della pubblica istruzione;

il dott. Alfredo Notari, designato dalla Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;

Considerato che il prof. Stammati ha lasciato la carica di ragioniere generale dello Stato ed è stato sostituito dal dott. Vincenzo Firmi, che il dott. Mazzeo e il dott. Notari hanno rassegnato le dimissioni e che la CISL ha designato il dott. Domenico Macrì in sostituzione del dott. Notari;

Preso atto delle scelte effettuate dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la sostituzione dei dottori Firmi e Mazzeo rispettivamente con il prof. dott. Francesco Casalengo, direttore generale del Ministero del tesoro, e del dott. Domenico Fazio, direttore generale del personale e affari amministrativi del Ministero della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Sono chiamati a far parte quali membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione:

il dott. Vincenzo Firmi, ragioniere generale dello Stato in sostituzione del prof. Gaetano Stammati;

il prof. dott. Francesco Casalengo, direttore generale del Ministero del tesoro, in sostituzione del dottor Vincenzo Firmi;

il dott. Domenico Fazio, direttore generale del Ministero della pubblica istruzione, in sostituzione del dott. Antonio Mazzeo;

il dott. Domenico Macrì, in sostituzione del dottor Alfredo Notari designato dalla CISL.

I predetti, ad eccezione del ragioniere generale dello Stato, rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero consesso prevista nel citato decreto 25 gennaio 1972.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *ottobre* 1972
Registro n. 14 *Presidenza, foglio n.* 87

(3999)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1972.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il sig. Longo Italo designato dall'Unione italiana del lavoro;

Considerato che il sig. Longo ha rassegnato le dimissioni e che l'UIL ha designato in sostituzione il signor Attilio Di Poce, segretario del ruolo di concetto della amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il sig. Attilio Di Poce, in sostituzione del signor Italo Longo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1972
Registro n. 16 *Presidenza, foglio n.* 149

(3998)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 dicembre 1972.

Sostituzione di un membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 10 gennaio 1957, n. 3, col quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1965, n. 1443, recante norme di modifica al testo unico predetto, art. 139, relativo alla nomina dei membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 25 gennaio 1972, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1972, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 265, con il quale è stato ricostituito il suindicato consesso e tra gli altri è stato chiamato a farne parte il prof. Romanazzi Nicola designato dalla CISL;

Considerato che il prof. Romanazzi è stato collocato a riposo e che la CISL ha designato in sostituzione il dott. Antonio Zambelloni, insegnante;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' chiamato a far parte in qualità di membro ordinario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione il dott. Antonio Zambelloni, in sostituzione del prof. Romanazzi Nicola.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1972

LEONE

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1973
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 305

(3997)

DECRETO MINISTERIALE 9 febbraio 1973.

Rinnovo del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera internazionale di Genova ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1956, n. 310, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo «Fiera internazionale di Genova», con sede in Genova, e 25 giugno 1969, n. 588, con il quale è stato approvato il vigente statuto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7;

Tenuto conto che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche internazionali;

Visto il proprio decreto in data 16 ottobre 1968, riguardante la nomina per un triennio del consiglio generale dell'ente stesso;

Visti i propri decreti 9 settembre 1969 concernente la sostituzione di due dei rappresentanti della provincia di Genova nel consiglio sopra richiamato e 27 novembre 1969 riguardante l'integrazione del Consiglio stesso;

Considerato che il comune di Genova e l'amministrazione provinciale di Genova non hanno ancora provveduto ad effettuare la designazione dei propri rappresentanti in tale consiglio;

Ritenuta tuttavia la necessità di provvedere al rinnovo del consiglio stesso, scaduto il 15 ottobre 1971, confermando i rappresentanti del comune di Genova e dell'amministrazione provinciale di Genova, già nominati con i citati decreti ministeriali 16 ottobre 1968 e 9 settembre 1969, con riserva di provvedere alla loro sostituzione non appena saranno pervenute le suindicate designazioni;

Viste le designazioni delle altre amministrazioni, organizzazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Il consiglio generale dell'ente autonomo «Fiera internazionale di Genova», con sede in Genova, è composto, oltre che dal presidente e dai vice presidenti, che saranno nominati ai sensi dell'art. 7 dello statuto, dai seguenti membri:

Bottino Luigi, in rappresentanza del comune di Genova;

Gasparino Fausto, in rappresentanza del comune di Genova;

Dardano avv. Ettore, in rappresentanza del comune di Genova;

Lanfranconi Edoardo, in rappresentanza del comune di Genova;

Rossi rag. Giuseppe Angelo, in rappresentanza del comune di Genova;

Leonetti Luparini Gian Francesco, in rappresentanza del comune di Genova;

Testori Umberto, in rappresentanza del comune di Genova;

Malcangi geom. Luigi, in rappresentanza della provincia di Genova;

Cenni avv. Luciano, in rappresentanza della provincia di Genova;

Granella dott. Luigi, in rappresentanza della provincia di Genova;

Prussia dott. Guido, in rappresentanza della provincia di Genova;

Rolandino rag. Giuseppe, in rappresentanza della provincia di Genova;

Costa comm. Filippo, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Ferralasco comm. Egidio, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Crovetto dott. Agostino, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Costa ing. Giuseppe, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova;

Dagnino prof. Giuseppe, in rappresentanza del consorzio autonomo del porto di Genova;

Gramignani dott. Goffredo, in rappresentanza del consorzio autonomo del porto di Genova;

Filippa ing. Vittorio, in rappresentanza del consorzio autonomo del porto di Genova;

Testa Antonio, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Genova;

Garavelli dott. Torquato, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Genova;

Ravano dott. Giuseppe, in rappresentanza dell'ente provinciale per il turismo di Genova;

Delmirani rag. Lamberto, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Migone amb. Bartolomeo, in rappresentanza del Ministero degli affari esteri;

Crispo dott. Crescenzo, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

Scotto dott. Antonio Luigi Francesco, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Battelli ten. col. pil. Ennio, in rappresentanza del Ministero della difesa-aeronautica;

Bonissone dott. Giorgio Colombo, in rappresentanza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Li Rosi dott. Nunzio, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Morosi dott. Guido, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

D'Amico dott. Saverio, in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;

Gaudino dott. Espedito, in rappresentanza del Ministero delle partecipazioni statali;

Messina Francesco, in rappresentanza degli armatori;

Bruzzo dott. ing. Giacomo, in rappresentanza degli industriali;

Sbarbori comm. Mario, in rappresentanza dei commercianti;

De Juliis comm. Emo, in rappresentanza degli artigiani;

Decotto Mario, in rappresentanza dei lavoratori;

Faccin dott. Francesco, in rappresentanza dei dirigenti di aziende dell'industria e del commercio;

Clavarino dott. Giorgio, in rappresentanza degli espositori.

Il Consiglio generale dura in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 febbraio 1973

Il Ministro: FERRI

(2593)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1973.

Valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da aziende di ogni settore ai fini degli assegni familiari, in provincia di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte ai dipendenti da imprese industriali, commerciali e artigiane della provincia di Parma è determinato come segue:

Alloggio: L. 2.600 mensili;
Vitto: L. 230 al pasto;
Gas: L. 200 mensili;
Riscaldamento: L. 300 mensili;
Luce: L. 200 mensili;
Acqua: L. 200 mensili.

Roma, addì 13 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(2591)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1973.

Valore convenzionale della mensa e dei generi in natura corrispondenti somministrati ai dipendenti da aziende non agricole, ai fini degli assegni familiari, in provincia di Catanzaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Preso atto delle misure proposte nella riunione tenutasi con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Articolo unico

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore convenzionale della mensa e dei generi in natura corrispondenti, somministrati ai dipendenti da aziende non agricole appartenenti ai vari settori della Cassa unica assegni familiari in provincia di Catanzaro è determinato come segue:

L. 40 giornaliere per il primo piatto;
L. 80 giornaliere per il secondo piatto.

Roma, addì 19 febbraio 1973

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(3207)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1973.

Modifiche al decreto ministeriale 4 dicembre 1972 concernente nuove modalità per il rilascio delle bollette di accompagnamento dei prodotti vinosi.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega al Governo per l'attuazione della riforma tributaria, e successive modificazioni, che, tra l'altro, prevede l'abolizione delle imposte di consumo e dei relativi uffici, a partire dal 1° gennaio 1973;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1968, concernente la bolletta di accompagnamento dei prodotti vinosi;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1972 con il quale sono state dettate nuove modalità per il rilascio delle bollette di accompagnamento dei prodotti vinosi;

Ritenuta l'opportunità di apportare modifiche al predetto decreto ministeriale 4 dicembre 1972, al fine di facilitare gli adempimenti degli interessati;

Decreta:

Nel caso di trasferimento di prodotti confezionati in bottiglie di capacità non superiori a 5 litri, gli interessati sono esentati dall'obbligo di spedire le bollette di accompagnamento agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e foreste, competenti per territorio; negli altri casi la spedizione ai predetti enti deve essere effettuata, a mezzo di lettera raccomandata, entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello della compilazione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1973

p. *Il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
ALESI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(3747)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1973.

Norme in materia di documenti di accompagnamento e di registri di carico e scarico dei prodotti vitivinicoli.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente norme per la denominazione di origine dei mosti e dei vini;

Visto il regolamento n. 816/70 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento C.E.E. n. 1769/72 della commissione del 26 luglio 1972, che stabilisce, nel settore vitivinicolo, i documenti di accompagnamento e gli obblighi dei produttori e dei commercianti diversi dai rivenditori al minuto, regolamento da applicarsi con effetto dal 1° aprile 1973, a seguito del rinvio previsto dal regolamento n. 2814/72 della commissione del 22 dicembre 1972;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1972, con il quale sono state fissate nuove modalità per il rilascio delle bollette di accompagnamento dei prodotti vinosi;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente la delega al Governo per l'attuazione della riforma tributaria, e successive modificazioni, che, tra l'altro, prevede l'abolizione delle imposte di consumo e dei relativi uffici;

Ritenuta la necessità, a partire dal 1° aprile 1973, di emanare le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato regolamento delle Comunità europee n. 1769/72 entro i termini stabiliti;

Decreta:

Art. 1.

Chiunque pone in circolazione uve fresche, mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato, mosto di uve concentrato, succo di uve, succo di uve concentrato, vino, vino nuovo ancora in fermentazione, vino atto a diventare vino da pasto, vino da pasto, vino liquoroso, vino spumante, vino spumante gassificato, vino frizzante, vino frizzante gassificato, aceto di vino, feccia di vino, vinaccia, vinello, vino alcolizzato, vini marsala speciali diversi da quelli ad aromatizzazione amara, nonchè vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita (vini di qualità prodotti in regioni determinate), deve munirli di un documento di accompagnamento i cui modelli, caratteristiche ed indicazioni devono essere conformi a quanto stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1769/72, della commissione, in data 26 luglio 1972 (« Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee L 191 del 21 agosto 1972) e successive modificazioni ed integrazioni.

Il modello V.A. 1 viene utilizzato per i prodotti della Comunità, salvo i vini alcolizzati e i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita (v.q.p.r.d.); il modello V.A. 2 viene utilizzato per i vini a denominazione di origine controllata e controllata e garantita (v.q.p.r.d.); il modello V.A. 3 viene utilizzato per i prodotti provenienti da Paesi terzi ed immessi in libera pratica negli Stati membri, salvo i vini alcolizzati; il modello V.A. 4 viene utilizzato per i vini alcolizzati.

Art. 2.

I documenti di accompagnamento di cui al precedente articolo sono composti da un originale e da due copie.

L'originale deve scortare il prodotto durante il trasporto e deve essere consegnato al destinatario. Delle due copie, la prima, a cura del venditore o dello speditore, deve essere inviata, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di compilazione ed a mezzo di lettera o pacco raccomandato, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione, la seconda deve essere conservata da colui che cede il prodotto.

Qualora vengano posti in circolazione vini atti a diventare vini da pasto, succo di uve in recipienti contenenti più di cinque litri, succo di uve concentrato, feccia di vino, vinaccia, vinello, vino alcolizzato, altri prodotti che non possono essere offerti o destinati al consumo diretto, nonchè i seguenti prodotti non originari delle

Comunità europee: uve fresche escluse le uve da tavola, mosto di uve, mosto di uve concentrato, mosto di uve parzialmente fermentato, la prima copia del documento di accompagnamento deve essere inviata, entro il giorno lavorativo successivo a quello della compilazione ed a mezzo di lettera o pacco raccomandato, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di ricevimento del prodotto, anzichè a quello che opera nella circoscrizione di spedizione.

L'istituto di vigilanza che opera nella circoscrizione di ricevimento del prodotto trasmette la copia del documento di accompagnamento a quello che opera nella circoscrizione di spedizione.

Art. 3.

I documenti di accompagnamento di cui all'art. 1 devono essere compilati in ogni loro parte. La scrittura, effettuata a macchina oppure a mano in stampatello, deve essere indelebile e senza abrasioni o cancellature. Gli eventuali spazi vuoti, che precedono o seguono le indicazioni relative alla data ed all'ora di partenza, al numero ed alla natura dei colli, alla gradazione alcolometrica ed al quantitativo del prodotto, devono essere colmati con apposite lineette.

In sostituzione della gradazione alcolometrica, per lo aceto deve essere riportata la gradazione dell'acidità del prodotto; per il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, il succo di uve ed il succo di uve concentrato, deve essere riportata la densità. Per il mosto di uve parzialmente fermentato ed il vino nuovo ancora in fermentazione deve essere riportata solamente la gradazione alcolometrica totale. Per le uve, il mosto di uve, il mosto di uve concentrato, la feccia di vino e la vinaccia di uve, i quantitativi devono essere indicati in volume o peso netto; per gli altri prodotti devono essere indicati in volume.

L'inizio del trasporto deve aver luogo al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione del documento di accompagnamento.

Il documento di accompagnamento è valido per un solo trasporto.

Art. 4.

Nel caso di avaria al mezzo di trasporto o nel caso che, per qualsiasi motivo, il viaggio sia interrotto, il trasportatore deve rivolgersi all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, competente per territorio, o ai locali organi di polizia, per fare attestare sulla bolletta i motivi e la durata della sosta.

In tal caso la validità della bolletta è prorogata del tempo risultante dalla suddetta attestazione.

Art. 5.

Il documento di accompagnamento vinicolo non è obbligatorio:

a) per la circolazione di non oltre 15 litri di vini, comunque confezionati, purchè non destinati alla successiva vendita;

b) per la circolazione di qualsiasi quantitativo di succo di uve, di vino o di aceto di vino, contenuti in recipienti di capienza non superiore ai 5 litri, confezionati e sigillati a norma delle vigenti disposizioni e riportanti sulla chiusura o sulla etichetta il numero del registro di imbottigliamento di cui ai successivi articoli 9 e 10;

c) per la circolazione di uve, quando il trasporto abbia luogo dal produttore isolato fino al suo impianto di vinificazione o fino a quello dell'associazione di cui fa parte.

Art. 6.

I documenti di accompagnamento di cui all'art. 1 sono stampati in un originale e due copie su fogli sovrapposti, in lingua italiana e con numerazione progressiva, da tipografie all'uopo autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sotto il controllo dello istituto di vigilanza del predetto Dicastero, competente per territorio.

Le tipografie devono tenere aggiornato un registro di carico e scarico, con fogli fissi e numerati progressivamente, preventivamente vidimato sul frontespizio dall'istituto di vigilanza competente per territorio, sul quale devono annotare i quantitativi dei documenti stampati e di quelli consegnati, i relativi numeri di serie, nonchè il nominativo, la qualifica e l'indirizzo degli acquirenti. Gli acquirenti, all'atto del ritiro, devono rilasciare ricevuta alle tipografie dei documenti ritirati. Le tipografie forniscono i documenti di accompagnamento, a richiesta ed a pagamento, agli enti pubblici o privati, alle organizzazioni di categoria o agli interessati titolari di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi, comunicando settimanalmente all'istituto di vigilanza competente per territorio, in cui ha sede l'acquirente, il quantitativo dei documenti consegnati con i relativi numeri di serie ed il nominativo, la qualifica e l'indirizzo degli acquirenti.

All'atto della consegna, le tipografie devono annotare e vidimare la presa in carico dei documenti di accompagnamento con i relativi numeri di serie sul registro di cui al seguente comma, qualora gli acquirenti non utilizzino direttamente i documenti, negli altri casi sui registri di carico e scarico dei prodotti vinosi.

Qualora gli enti pubblici o privati o le organizzazioni di categoria non utilizzino direttamente il documento di accompagnamento devono tenere aggiornato un registro con i fogli fissi numerati progressivamente, preventivamente vidimato sul frontespizio dall'istituto di vigilanza competente per territorio, sul quale devono essere annotati, nella parte carico, il quantitativo dei documenti di accompagnamento ritirati dalle tipografie con i relativi numeri di serie e, nella parte scarico, il nominativo, la qualifica e l'indirizzo di coloro ai quali consegnano i documenti stessi.

Il registro di cui al precedente comma deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Gli enti pubblici o privati e le organizzazioni di categoria possono consegnare i documenti di accompagnamento solamente a coloro che siano titolari di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi ed, all'atto della consegna, devono annotare e vidimare su i predetti registri, il quantitativo ed i numeri di serie dei documenti di accompagnamento consegnati.

In deroga ai commi precedenti, i documenti di accompagnamento possono essere consegnati anche a rivenditori al dettaglio od a privati, quando gli stessi devono provvedere al trasferimento dei prodotti di cui al primo comma del precedente art. 1: in questo caso, le tipografie, gli enti pubblici o privati o le organizzazioni di categoria devono annotare la qualifica del consegnatario con propria vidimazione sul retro del documento di accompagnamento e devono far menzione nei regi-

stri dei documenti di accompagnamento, oltre alle altre indicazioni previste dai precedenti comma, che il richiedente non è titolare di uno dei registri di carico e scarico dei prodotti vinosi e devono comunicare, entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna, all'istituto di vigilanza competente per territorio in cui ha sede il richiedente, il quantitativo dei documenti di accompagnamento rilasciati con i relativi numeri di serie, il nominativo, la qualifica e l'indirizzo del richiedente stesso.

Gli interessati provvedono direttamente alla compilazione di documenti di accompagnamento previa timbratura degli stessi da parte degli istituti di vigilanza o degli ispettorati provinciali dell'alimentazione o dei comuni, competenti per territorio, i quali, prima di procedere alla timbratura, devono accertare che coloro che la richiedono siano titolari di uno dei registri di carico e scarico di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

Nel caso che coloro, i quali richiedono la timbratura dei documenti di accompagnamento non siano titolari di un registro di carico e scarico, i documenti sono compilati e vidimati direttamente dagli enti che effettuano la timbratura stessa.

Gli enti che procedono alla timbratura devono tenere un registro sul quale devono annotare: il nome, la qualifica e l'indirizzo delle persone fisiche o giuridiche che richiedono la timbratura dei documenti di accompagnamento, il numero del registro di carico e scarico, ove questo sia tenuto, i numeri di serie dei documenti stessi nonchè gli estremi della tipografia.

Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e i comuni trasmettono ogni due settimane agli istituti di vigilanza, competenti per territorio, l'elenco dei documenti di accompagnamento timbrati o timbrati e compilati.

I documenti di accompagnamento privi del timbro degli enti abilitati ad emetterli, si considerano nulli.

Il documento di accompagnamento timbrato dagli enti di cui sopra non può essere ceduto ad altre persone, nè può essere utilizzato da persone diverse da quelle per le quali è stato timbrato.

Il documento di accompagnamento non può essere compilato per quantità e qualità di prodotti vitivinicoli superiori o diverse rispetto a quelle che risultano giacenti presso lo speditore dai registri di carico e scarico di cui ai successivi articoli 7, 8 e 9.

Qualora il prodotto sia oggetto di scambi intracomunitari, il documento di accompagnamento viene compilato dagli enti autorizzati al rilascio dei certificati per i prodotti vinicoli inviati fuori del territorio nazionale, i quali, settimanalmente, devono inviare agli istituti di vigilanza, competenti per territorio, l'elenco dei documenti compilati e rilasciati.

Art. 7.

Coloro, salvo i rivenditori al minuto, che detengono per l'esercizio della loro professione i prodotti di cui al precedente art. 1 devono tenere uno o più registri con conti distinti per ciascun prodotto e per ciascun vino a denominazione di origine controllata o controllata e garantita (v.q.p.r.d.), sui quali devono indicare, per ogni entrata o uscita;

a) la data dell'operazione;

b) il quantitativo entrato o uscito;

c) il prodotto di cui trattasi, adottando le denominazioni di cui al precedente art. 1;

d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita, la scomparsa o la trasformazione del prodotto.

Si intendono detenuti per l'esercizio della professione i prodotti che si trovano nelle cantine, nei depositi, locali di vendita all'ingrosso e negli stabilimenti o nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili.

Art. 8.

Ai fini del precedente articolo si considerano anche registri:

a) il verso delle denunce annuali della produzione e delle giacenze, di cui all'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, limitatamente ai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli ed a condizione che non effettuino alcuna manipolazione di cui al successivo articolo;

b) il complesso dei documenti di accompagnamento o, quando questi non siano compilati, il complesso delle fatture, per i commercianti all'ingrosso che non effettuino una delle manipolazioni indicate nel successivo articolo.

Art. 9.

Chiunque procede all'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti gassificati, dei vini frizzanti, dei vini frizzanti gassificati, dei vini liquorosi, dei vini alcolizzati, all'aggiunta in altri casi di alcole, all'elaborazione dell'aceto, alla trasformazione per distillazione, alla trasformazione in vino aromatizzato, al taglio dei vini, deve tenere ulteriori registri di lavorazione per ciascuna delle suddette operazioni.

Sui registri di cui al precedente comma devono essere annotati, per ciascuna operazione, la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati e dei prodotti ottenuti, il numero dei tini, vasche od altri recipienti in causa, il giorno dell'operazione e, con contabilità specifica, la eventuale detenzione ed utilizzazione dello zucchero, dello alcole e della acquavite.

Chiunque effettui l'imbottigliamento dei vini deve tenere anche un registro di imbottigliamento, sul quale deve annotare:

a) la natura ed i quantitativi dei prodotti utilizzati;

b) il numero dei tini o vasche od altri recipienti in causa;

c) il numero ed il tipo di bottiglia o fiasco riempiti;

d) il giorno dell'operazione ed il numero del documento di accompagnamento o di altro giustificativo.

Art. 10.

I registri di cui ai precedenti articoli devono essere tenuti, per ogni singola cantina, deposito o stabilimento vinicolo, nei luoghi stessi nei quali sono tenuti i prodotti.

I registri devono essere composti di fogli fissi numerati nell'ordine o costituiti da elementi adeguati ad una contabilità moderna. In ogni caso, prima dell'uso ed a cura degli interessati, devono essere sottoposti a vidimazione dell'istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, il quale verifica la numerazione.

Gli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi, nel vidimare i registri di imbottigliamento, assegnano a ciascun imbottigliatore un numero di codice, che sarà

costituito dalla sigla della provincia in cui ha sede l'imbottigliatore e dal numero fisso stabilito per il registro generale di carico e scarico.

Ai viticoltori, di cui al precedente art. 8 ed ai dettaglianti non muniti del registro di cui all'art. 7, è assegnata una serie di numeri preceduta rispettivamente dalla lettera *V* o dalla lettera *D* e dalla sigla della provincia in cui gli stessi risiedono.

Il predetto numero di codice deve essere indicato in caratteri indelebili e ben leggibili sulle etichette o sulle chiusure dei recipienti. Esso costituisce dichiarazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente ai sensi dell'art. 25, primo comma, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

Le iscrizioni nei registri devono essere effettuate, per le entrate, al più tardi il giorno lavorativo successivo a quello della ricezione del prodotto e, per le uscite, al più tardi il terzo giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.

Per coloro che praticano una contabilità in base al sistema meccanografico, le iscrizioni sui registri possono essere completate settimanalmente, in tal caso gli interessati devono sottoporre a preventiva timbratura da parte degli istituti di vigilanza competenti per territorio i modelli progressivamente numerati del tabulato riepilogativo che intendono usare e devono esibirlo ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Le operazioni di cui al precedente articolo devono essere registrate non più tardi del giorno lavorativo successivo a quello in cui sono state portate a termine.

Art. 11.

I documenti di accompagnamento, i registri e le documentazioni sostitutive di detti registri devono essere conservati dagli interessati per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di validità del documento di accompagnamento o dalla data dell'ultima registrazione nel caso di registri e devono essere esibiti ad ogni richiesta degli addetti alla vigilanza.

Art. 12.

Le perdite, i superi od i cali dovuti a lavorazione, trasformazione o giacenza, sempre che si verifichino realmente, devono essere riportati sui registri o sulle documentazioni sostitutive all'atto in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza.

Lo scarico sui documenti di cui al precedente comma dei prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore è subordinato al preventivo accertamento dello istituto di vigilanza per la repressione delle frodi, competente per territorio, al quale deve esser fatta immediata denuncia a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 13.

I registri di cui al presente decreto sostituiscono quelli previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, nonchè dagli articoli 6, 13, 14, 35, 36, 37, 39 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162.

I registri di cui agli articoli 7, 8 e 9 del presente decreto devono, comunque, contenere tutte le indicazioni dei corrispondenti registri previsti dagli articoli menzionati dal precedente comma.

Art. 14.

Per la circolazione dei prodotti nell'ambito del territorio nazionale, fino ad esaurimento, continueranno ad essere adottate le bollette di accompagnamento di cui al decreto ministeriale 10 aprile 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 27 aprile 1968). I relativi bollettari, previa vidimazione delle singole bollette da parte degli ispettorati provinciali dell'alimentazione, sono distribuiti dai comuni agli interessati, che provvedono direttamente alla compilazione delle bollette.

Nel caso di trasferimento di prodotti nell'ambito del territorio comunale il foglio *A* accompagna la merce fino al destinatario e serve a giustificare il movimento del prodotto; il foglio *B* viene spedito entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione ed a mezzo di lettera o pacco raccomandato all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione; il foglio *C* deve essere conservato da colui che cede il prodotto.

Nel caso di trasferimento del prodotto al di fuori del territorio comunale, il foglio *A* accompagna la merce fino al destinatario e serve a giustificare il movimento del prodotto; il foglio *B* deve essere inviato, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello della compilazione ed a mezzo di lettera o pacco raccomandato, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di spedizione del prodotto; il foglio *D* deve essere conservato da colui che cede il prodotto.

Nel caso di circolazione dei prodotti di cui al terzo comma del precedente art. 2, il foglio *B* deve essere inviato, entro il giorno lavorativo successivo a quello della compilazione ed a mezzo di lettera o pacco raccomandato, all'istituto di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che opera nella circoscrizione di ricevimento del prodotto, anzichè a quello che opera nella circoscrizione di spedizione.

Gli scontrini posti in calce alle bollette e il foglio *C*, quest'ultimo nel caso di trasferimenti al difuori del territorio comunale, sono trattenuti dal compilatore della bolletta di accompagnamento, senza obbligo di conservazione.

I bollettari contenenti bollette conformi ai modelli approvati con il decreto ministeriale citato nel primo comma, non ancora utilizzati e giacenti presso le intendenze di finanza, saranno trasmessi dalle stesse intendenze di finanza agli ispettorati provinciali dell'alimentazione, che lasceranno ricevuta a discarico.

Art. 15.

L'obbligo di riportare il numero del registro di imbottigliamento sulle chiusure o sulle etichette dei vini condizionati in recipienti non superiori a cinque litri decorre a partire dal 1° gennaio 1974.

Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 1973.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1973

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per le finanze
VALSECCHI

(3748)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Media dei titoli del 14 marzo 1973

Rendita 5 % 1935 .	101,175
Redimibile 3,50 % 193 .	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,75
» 5 % (Ricostruzione)	96,10
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,975
» 5 % (Città di Trieste)	95,025
» 5 % (Beni esteri)	93,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	93,50
» 5,50 % » » 1968-83	94,25
» 5,50 % » » 1969-84	95,925
» 6 % » » 1970-85	98,475
» 6 % » » 1971-86	98,70
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976 .	100,075
» » » 5 % 1977	99,925
» » » 5,50 % 1977 .	100,45
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,85
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,525
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,675
» 5 % (» 1° aprile 1978) .	95,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	99,875
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Montefiorino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Montefiorino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 147.997.977, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3577)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Montese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 187.046.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3578)

Autorizzazione al comune di Acciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Acciano (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.153.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3771)

Autorizzazione al comune di Novi di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Novi di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.433.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3579)

Autorizzazione al comune di Pavullo nel Frignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Pavullo nel Frignano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.127.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3580)

Autorizzazione al comune di Pievepelago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Pievepelago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 107.534.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3581)

Autorizzazione al comune di Polinago ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Polinago (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 164.405.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3582)

Autorizzazione al comune di Prignano sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Prignano sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 101.899.089, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3583)

Autorizzazione al comune di Ravarino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Ravarino (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 128.408.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3584)

Autorizzazione al comune di San Cesario sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di San Cesario sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.372.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3585)

Autorizzazione al comune di San Possidonio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di San Possidonio (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.444.063, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3586)

Autorizzazione al comune di San Felice sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di San Felice sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 120.885.030, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3587)

Autorizzazione al comune di San Prospero ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di San Prospero (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 132.519.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3588)

Autorizzazione al comune di Sassuolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Sassuolo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 122.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3589)

Autorizzazione al comune di Savignano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Savignano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 110.692.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3590)

Autorizzazione al comune di Serramazzoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Serramazzoni (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 195.010.210, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3591)

Autorizzazione al comune di Megliadino San Fidenzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Megliadino San Fidenzio (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.334.673, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3592)

Autorizzazione al comune di Conselve ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 24 febbraio 1973, il comune di Conselve (Padova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.675.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3593)

Autorizzazione al comune di Bomporto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Bomporto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.713.749, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3594)

Autorizzazione al comune di Campogalliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Campogalliano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 262.773.045, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3595)

Autorizzazione al comune di Camposanto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Camposanto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 88.916.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3596)

Autorizzazione al comune di Castelfranco Emilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Castelfranco Emilia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 488.820.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3597)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Rangone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Castelnuovo Rangone (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 182.485.121, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3598)

Autorizzazione al comune di Castelvetro di Modena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Castelvetro di Modena (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 159.841.590, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3599)

Autorizzazione al comune di Cavezzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Cavezzo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.401.346, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3600)

Autorizzazione al comune di Concordia sulla Secchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Concordia sulla Secchia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 177.242.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3601)

Autorizzazione al comune di Fanano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Fanano (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 185.680.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3602)

Autorizzazione al comune di Fiorano Modenese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Fiorano Modenese (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 100.166.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3603)

Autorizzazione al comune di Fiumalbo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Fiumalbo (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 118.709.930, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3604)

Autorizzazione al comune di Formigine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Formigine (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 175.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi l'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3605)

Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 137.844.400, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3606)

Autorizzazione al comune di Guiglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Guiglia (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 150.908.348, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3607)

Autorizzazione al comune di Lama Mocogno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Lama Mocogno (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 141.015.135, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3608)

Autorizzazione al comune di Maranello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Maranello (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 157.127.130, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3609)

Autorizzazione al comune di Marano sul Panaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Marano sul Panaro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 119.655.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3610)

Autorizzazione al comune di Montecreto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1973, il comune di Montecreto (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.014.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3611)

Autorizzazione al comune di Maiolati Spontini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Maiolati Spontini (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.046.423, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3612)

Autorizzazione al comune di Genga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 26 febbraio 1973, il comune di Genga (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 86.722.072, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dello art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3613)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1972, registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1972, registro n. 7, foglio n. 178, su conforme parere del Consiglio di Stato, il ricorso proposto dal dott. Cullè Andrea avverso i giudizi complessivi relativi agli anni 1966, 1967 e 1968 è stato dichiarato inammissibile per la parte riguardante le qualifiche degli anni 1967 e 1968 ed è stato respinto per la parte relativa alla conferma del giudizio di « buono » per l'anno 1966.

(2059)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni: 1) 5 % s.s. Città di Milano; 2) 5 % serie ordinaria trentennale; 3) 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 4) 5,50 % serie ordinaria trentennale; 5) 6 % s.s. A.N.A.S.; 6) 6 % serie ordinaria trentennale; 7) 7 % s.s. A.N.A.S.; 8) 7 % serie ordinaria ventennale; 9) 7 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 2 aprile 1973 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il centro elettronico del Consorzio di credito per le opere pubbliche in via Campania 59/c Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° luglio 1973:

5 % *s.s. Città di Milano - emissione seconda*:

Estrazione a sorte di:
n. 1.092 titoli di L. 12.500
» 932 titoli di » 25.000
» 836 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 78.750.000;

5 % *serie ordinaria trentennale*:

emissione prima:

Estrazione a sorte di:
n. 944 titoli di L. 50.000
» 1.412 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 753.200.000;

emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
n. 127 titoli di L. 50.000
» 444 titoli di » 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 228.350.000;

emissione terza:

Estrazione a sorte di:
n. 592 titoli di L. 50.000
» 459 titoli di » 500.000
» 264 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 523.100.000;

emissione quarta:

Estrazione a sorte di:
n. 50 titoli di L. 50.000
» 14 titoli di » 500.000
» 207 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 216.500.000;

emissione quinta:

Estrazione a sorte di:
n. 108 titoli di L. 50.000
» 93 titoli di » 500.000
» 129 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 180.900.000;

emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
n. 54 titoli di L. 50.000
» 27 titoli di » 500.000
» 65 titoli di » 1.000.000
» 9 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 126.200.000;

emissione settima:

Estrazione a sorte di:
n. 16 titoli di » 500.000
» 6 titoli di » 1.000.000
» 11 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 69.000.000;

emissione ottava:

Estrazione a sorte di:
n. 13 titoli di L. 500.000
» 11 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 61.500.000;

emissione nona:

Estrazione a sorte di:
n. 24 titoli di L. 500.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.000.000;

5 % *serie ordinaria trentacinquennale*:

emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.459 titoli di L. 5.000

per il complessivo valore nominale di L. 7.295.000;

emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:
n. 1.289 titoli di L. 5.000
» 285 titoli di » 12.500

per il complessivo valore nominale di L. 10.007.500;

emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:
n. 974 titoli di L. 12.500

per il complessivo valore nominale di L. 12.175.000;

emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:
n. 206 titoli di L. 12.500

per il complessivo valore nominale di L. 2.575.000;

emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:
n. 51 titoli di L. 5.000
» 1.760 titoli di » 12.500

per il complessivo valore nominale di L. 22.255.000;

emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
n. 844 titoli di L. 25.000

per il complessivo valore nominale di L. 21.100.000;

emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
n. 164 titoli di L. 12.500
» 1.236 titoli di » 25.000
» 167 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 41.300.000;

emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
n. 390 titoli di L. 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 19.500.000;

emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
n. 30 titoli di L. 5.000
» 6 titoli di » 12.500
» 241 titoli di » 25.000
» 625 titoli di » 50.000

per il complessivo valore nominale di L. 37.500.000;

emissione ventiquattresima:
Estrazione a sorte di:
n. 18 titoli di L. 12.500
» 101 titoli di » 25.000
» 1.557 titoli di » 50.000
» 1.159 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 660.100.000;

5,50 % *serie ordinaria trentennale*:

emissione prima:
Estrazione a sorte di:
n. 1.237 titoli di L. 50.000
» 1.393 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 758.350.000;

emissione seconda:
Estrazione a sorte di:
n. 105 titoli di L. 50.000
» 119 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 64.750.000;

emissione terza:
Estrazione a sorte di:
n. 91 titoli di L. 50.000
» 50 titoli di » 500.000
» 125 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 154.550.000;

emissione quarta:
Estrazione a sorte di:
n. 360 titoli di L. 50.000
» 197 titoli di » 500.000
» 231 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 347.500.000;

emissione quinta:
Estrazione a sorte di:
n. 179 titoli di L. 50.000
» 83 titoli di » 500.000
» 55 titoli di » 1.000.000
» 14 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 175.450.000;

emissione sesta:
Estrazione a sorte di:
n. 15 titoli di L. 50.000
» 8 titoli di » 500.000
» 28 titoli di » 1.000.000
» 55 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 307.750.000;

6 % *s.s. A.N.A.S.*:

emissione 1966:
Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 115 titoli di » 250.000
» 189 titoli di » 500.000
» 522 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 652.500.000;

6 % *serie ordinaria trentennale*:

emissione prima:
Estrazione a sorte di:
n. 244 titoli di L. 12.500
» 425 titoli di » 50.000
» 250 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 149.300.000;

emissione seconda:
Estrazione a sorte di:
n. 43 titoli di L. 12.500
» 178 titoli di » 50.000
» 208 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 113.437.500;

emissione terza:
Estrazione a sorte di:
n. 85 titoli di L. 12.500
» 363 titoli di » 50.000
» 175 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 106.712.500;

emissione quarta:
Estrazione a sorte di:
n. 128 titoli di L. 12.500
» 528 titoli di » 50.000
» 358 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 207.000.000;

emissione quinta:
Estrazione a sorte di:
n. 59 titoli di L. 12.500
» 215 titoli di » 50.000
» 172 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 97.487.500;

emissione sesta:
Estrazione a sorte di:
n. 121 titoli di L. 12.500
» 830 titoli di » 50.000
» 482 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 284.012.500;

emissione settima:
Estrazione a sorte di:
n. 51 titoli di L. 12.500
» 460 titoli di » 50.000
» 321 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 184.137.500;

emissione ottava:
Estrazione a sorte di:
n. 321 titoli di L. 12.500
» 1.105 titoli di » 50.000
» 595 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 356.762.500;

emissione nona:
Estrazione a sorte di:
n. 86 titoli di L. 12.500
» 831 titoli di » 50.000
» 261 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 173.125.000;

emissione decima:
Estrazione a sorte di:
n. 388 titoli di L. 12.500
» 2.489 titoli di » 50.000
» 1.951 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.104.800.000;

emissione undicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 300 titoli di L. 12.500
» 2.318 titoli di » 50.000
» 1.982 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.110.650.000;

emissione dodicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 44 titoli di L. 50.000
» 15 titoli di » 500.000
» 17 titoli di » 1.000.000
» 21 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 131.700.000;

emissione tredicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 76 titoli di L. 50.000
» 100 titoli di » 500.000
» 191 titoli di » 1.000.000
» 68 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 584.800.000;

emissione quattordicesima:
Estrazione a sorte di:
n. 663 titoli di L. 50.000
» 513 titoli di » 500.000
» 496 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 790.650.000;

emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 4 titoli di L. 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 50.000.000;

emissione sedicesima:

Estrazione a sorte di:

n. 333 titoli di L. 50.000
» 98 titoli di » 500.000
» 106 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 176.650.000;

emissione diciassettesima:

Estrazione a sorte di:

n. 599 titoli di L. 50.000
» 381 titoli di » 500.000
» 301 titoli di » 1.000.000
» 1 titoli di » 5.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 526.450.000;

emissione diciottesima:

Estrazione a sorte di:

n. 90 titoli di L. 50.000
» 93 titoli di » 500.000
» 56 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 107.000.000;

emissione diciannovesima:

Estrazione a sorte di:

n. 228 titoli di L. 50.000
» 201 titoli di » 500.000
» 132 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 243.900.000;

emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:

n. 165 titoli di L. 50.000
» 160 titoli di » 500.000
» 165 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 253.250.000;

emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:

n. 226 titoli di L. 50.000
» 320 titoli di » 500.000
» 241 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 412.300.000;

emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:

n. 240 titoli di L. 50.000
» 212 titoli di » 500.000
» 123 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 241.000.000;

emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:

n. 148 titoli di L. 50.000
» 168 titoli di » 500.000
» 219 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 310.400.000;

emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:

n. 214 titoli di L. 50.000
» 288 titoli di » 500.000
» 223 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 377.700.000;

emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:

n. 31 titoli di L. 50.000
» 75 titoli di » 500.000
» 49 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 88.050.000;

7 % *s.s. A.N.A.S.*:

emissione prima:

Estrazione a sorte di n. 7 serie di L. 135.000.000 ciascuna, per il rimborso di tutti i titoli che le compongono, per il complessivo valore nominale di L. 945.000.000;

7 % *serie ordinaria ventennale*:

emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 2 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 34 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 35.600.000;

emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 21 titoli di L. 50.000
» 17 titoli di » 500.000
» 124 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 133.550.000;

7 % *serie ordinaria trentennale*:

emissione prima:

Estrazione a sorte di:

n. 119 titoli di L. 50.000
» 83 titoli di » 500.000
» 78 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 125.450.000;

emissione seconda:

Estrazione a sorte di:

n. 12 titoli di L. 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 12.000.000;

emissione terza:

Estrazione a sorte di:

n. 176 titoli di L. 50.000
» 351 titoli di » 500.000
» 331 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 515.300.000;

emissione quarta:

Estrazione a sorte di:

n. 99 titoli di L. 50.000
» 76 titoli di » 500.000
» 126 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 168.950.000;

emissione quinta:

Estrazione a sorte di:

n. 117 titoli di L. 100.000
» 95 titoli di » 500.000
» 121 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 180.200.000;

emissione sesta:

Estrazione a sorte di:

n. 156 titoli di L. 100.000
» 328 titoli di » 500.000
» 546 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 725.600.000;

emissione settima:

Estrazione a sorte di:

n. 24 titoli di L. 100.000
» 49 titoli di » 500.000
» 82 titoli di » 1.000.000

per il complessivo valore nominale di L. 108.900.000.

Totale generale L. 16.675.982.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 marzo 1973

(4346)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami e titoli e concorso per titoli a posti di ispettore scolastico

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che detta nuove norme sulla promozione dei direttori didattici ad ispettori scolastici ed incrementa il ruolo organico degli ispettori scolastici;

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Veduta la legge 20 luglio 1961, n. 831 e il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, concernente le retribuzioni del personale statale nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto ministeriale 28 febbraio 1968, che stabilisce il programma della prova orale del concorso per esami e titoli per la promozione ad ispettore scolastico e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto e di quello per titoli;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Concorso per esami e titoli - Concorso per titoli Posti conferibili

Sono indetti i seguenti concorsi per il conseguimento della qualifica di ispettore scolastico (parametro 443):

a) concorso per esami e titoli per il conferimento di ventisei posti di ispettore scolastico;

b) concorso per titoli per il conferimento di tredici posti di ispettore scolastico

I posti indicati nelle lettere *a*) e *b*) sono calcolati secondo le aliquote stabilite dall'art. 2 della legge n. 1342 citata in premessa, in misura cioè rispettivamente di due terzi e un terzo sul totale di trentanove posti che si prevedono vacanti e disponibili al 1° ottobre 1973 e al 1° ottobre 1974.

A norma dell'art. 1 della predetta legge n. 1342, i posti che si renderanno vacanti e disponibili per cause diverse, nello stesso periodo di tempo indicato nel precedente comma, saranno attribuiti in aumento ai due concorsi, secondo le aliquote stabilite dal citato art. 2 della legge medesima.

Art. 2.

Concorso per esami e titoli - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso per esami e titoli, di cui alla lettera *a*) del precedente art. 1, i direttori didattici *con almeno sei anni di servizio nella qualifica*, con giudizio complessivo di «ottimo» in ciascun anno, che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea in lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 3.

Concorso per titoli - Requisiti per la partecipazione

Possono partecipare al concorso per titoli, di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1, i direttori didattici *con almeno otto anni di effettivo servizio* di ruolo nella direzione didattica, con giudizio complessivo di «ottimo» in ciascun anno, che siano provvisti di uno dei seguenti titoli di studio:

1) diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica;

2) laurea in pedagogia o in materie letterarie rilasciata dalla facoltà di magistero;

3) laurea n lettere o in filosofia rilasciata dalla facoltà di lettere e filosofia;

4) diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi istituti di magistero.

Art. 4.

Disposizioni particolari circa i requisiti per la partecipazione ai concorsi

Qualora i direttori didattici, in tale qualità, abbiano prestato altri servizi, escluso l'incarico ispettivo, almeno la metà del servizio previsto nei precedenti articoli 2 e 3, deve essere stato *effettivamente prestato* nella direzione didattica.

I periodi di servizio indicati nei precedenti articoli 2 e 3 sono aumentati di 4 anni per i direttori didattici sprovvisti dei titoli di studio ivi elencati.

Art. 5.

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti devono fare pervenire al provveditorato agli studi della provincia di titolarità, entro il termine perentorio di *trenta* giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, domanda redatta su carta legale, intestata al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Div. III).

Coloro che intendano partecipare ad entrambi i concorsi devono presentare domande separate.

Art. 6.

Disposizioni per la presentazione delle domande e dei titoli

Nella domanda i candidati devono indicare:

a) il cognome e il nome (scritti in carattere stampatello, se la domanda non è dattiloscritta);

b) il luogo e la data di nascita;

c) la sede di titolarità nonchè quella di servizio, qualora le sedi non coincidano;

d) il domicilio o il recapito al quale trasmettere eventuali comunicazioni (ogni variazione di indirizzo dovrà essere tempestivamente comunicata al Ministero).

Nella domanda i candidati devono altresì indicare:

1) il possesso dei requisiti (servizio di ruolo, titolo di studio) stabiliti per l'ammissione al concorso;

2) gli eventuali procedimenti penali o disciplinari subiti a quelli pendenti a loro carico.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal provveditore agli studi o dal capo dell'ufficio alle cui dipendenze il candidato presta servizio all'atto della presentazione della domanda o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

Unitamente alla domanda di ammissione i candidati devono presentare i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio *che siano valutabili secondo le tabelle approvate con decreto ministeriale 28 febbraio* 1968, con un elenco dei medesimi in carta libera, in duplice esemplare, debitamente sottoscritto.

Il documento attestante il servizio prestato in qualità di direttore didattico dev'essere richiesto al Ministero - Direzione generale istruzione elementare - Div. I, con apposita domanda in carta legale, non oltre il 25° giorno dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. A tale domanda dovrà essere allegata una marca da bollo da L. 500 per il rilascio della copia fotostatica dello stato matricolare e, nella domanda stessa, unitamente alle generalità, dovrà essere chiaramente indicato il recapito del richiedente.

Il documento sarà inviato dal Ministero direttamente allo interessato perchè egli stesso, presane visione, ne curi la presentazione in allegato alla domanda di partecipazione al concorso.

Nel caso in cui, per ragioni dipendenti da cause amministrative, lo stato matricolare non fosse inviato dal Ministero in tempo utile al richiedente, il concorrente potrà produrre il documento stesso — e solo tale documento — entro 20 giorni dalla data nella quale ne sarà venuto in possesso.

L'amministrazione non è tenuta alla restituzione delle pubblicazioni.

Non è ammesso riferimento a documenti od a titoli già presentati o comunque giacenti presso gli uffici del Ministero, dei provveditorati agli studi o di altre amministrazioni.

Domanda e documenti devono essere spediti al provveditorato agli studi per plico raccomandato ovvero recapitati a mano.

Le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata con r.r. si considerano prodotti in tempo utile se presentati all'ufficio postale entro il termine di scadenza sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante (art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077).

Per le domande recapitate a mano la data di arrivo è attestata dal timbro a calendario del provveditorato agli studi. A tal fine i provveditori agli studi avranno cura di prorogare, nel giorno di scadenza del termine, l'orario dell'ufficio fino alle ore 24.

Art. 7.

Disposizioni per i candidati che partecipano ad entrambi i concorsi - Disposizioni particolari per i candidati che partecipano al concorso per titoli

Coloro che presentano domanda di partecipazione ad entrambi i concorsi, devono produrre i titoli di cultura, le pubblicazioni e i titoli di servizio, di cui al quarto comma del precedente art. 6, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso per titoli.

Nella domanda di partecipazione al concorso per esami e titoli, invece, devono fare espresso riferimento ai titoli prodotti a corredo dell'altra domanda, allegandone l'elenco in duplice copia debitamente sottoscritto.

In ogni caso, coloro che presentano domanda di partecipazione al concorso per titoli devono produrre, unitamente alla domanda e ai titoli dei quali è prevista la valutazione in base alle tabelle di cui all'allegato *C* del presente bando, eventuali documenti attestanti titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito nella graduatoria del concorso per titoli, ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, redatti secondo le indicazioni di cui al successivo art. 14.

Art. 8.

Termini di scadenza

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine stabilito, ne si terrà conto, ai fini della valutazione dei titoli, delle pubblicazione o parte di esse o di qualsiasi altro titolo o documento prodotto dopo questo termine.

Non si terrà conto delle domande nelle quali risulti omessa la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di cui al n. 1) del precedente art. 6, sempre che il candidato non abbia documentato in merito.

I titoli valutabili, nonchè i requisiti di ammissibilità al concorso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande indicato al precedente art. 5.

Art. 9.

Trasmissione delle domande al Ministero

Entro venti giorni dalla data di scadenza del termine indicato nel precedente art. 5, il provveditore agli studi trasmetterà al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Div. III) le domande e i documenti pervenutigli.

La trasmissione deve essere fatta per ogni concorrente con singola lettera di accompagnamento nella quale sarà precisato che i documenti allegati *corrispondono a quelli di cui all'elenco redatto dal candidato.*

Art. 10.

Concorso per esami e titoli - Prove di esame

Il concorso per esami e titoli consta di una prova scritta e di una prova orale.

Ai sensi dell'art. 3, secondo comma della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, la prova scritta è diretta ad accertare la cultura del candidato in ordine ai problemi dell'educazione e della scuola, secondo i più recenti sviluppi della ricerca psicopedagogica e metodologica, con particolare riferimento alla scuola primaria. Il candidato potrà scegliere fra tre temi.

Per lo svolgimento della prova scritta sono assegnate otto ore.

Ai sensi dell'art. 3, terzo comma, della citata legge n. 1342, la prova orale è costituita da un colloquio atto ad accertare l'idoneità alla funzione mediante la valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico e la conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria. Il programma della prova orale è quello approvato con decreto ministeriale 28 febbraio 1968 (Allegato *A*).

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato non meno di 30/50 nella prova scritta.

La prova orale si intende superata qualora il candidato ottenga una votazione di almeno 30/50.

Art. 11.

Concorso per esami e titoli - Svolgimento delle prove di esame

Per lo svolgimento della prova scritta e di quella orale si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova scritta e la prova orale avranno luogo a Roma nel giorno e nella sede che saranno stabiliti dal Ministero.

Ai candidati sarà data comunicazione del giorno, dell'ora e della sede in cui avranno luogo le prove.

Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici.

Per essere ammessi a sostenere la prova scritta e la prova orale i candidati devono essere muniti di valido documento di riconoscimento.

Art. 12.

Graduatoria di merito del concorso per esami e titoli

La graduatoria di merito del concorso per esami e titoli è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine del punteggio complessivo derivante dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, di cui alla tabella *B* annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato ai sensi dell'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 13.

Graduatoria di merito del concorso per titoli

La graduatoria di merito del concorso per titoli è formata dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici stabiliti per la valutazione dei titoli, di cui alla tabella *C* annessa al decreto ministeriale 28 febbraio 1968.

A parità di merito l'ordine di graduatoria è determinato dall'art. 5, quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 14.

Presentazione dei titoli per la preferenza a parità di merito da parte dei partecipanti al concorso per esami e titoli

I partecipanti al concorso per esami e titoli che siano stati compresi nella graduatoria di merito e che possano far valere titoli validi ai fini della preferenza a parità di merito devono fare pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Div. III), entro il termine perentorio di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi titoli, redatti nella forma di seguito indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati;

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, *su carta legale*, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un comando militare nazionale,

i prigionieri delle Nazioni unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati dragaggio ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta legale, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalla circolare n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello stato maggiore dell'Esercito, n. 27200/OM in data 3 luglio 1948, dello stato maggiore della Marina, n. 202860/OD in data 8 luglio 1948, dello stato maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta legale, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

2) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati ed invalidi in dipendenza dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle province di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zzone mistilinqui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello «69» rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, n. 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni o infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello «*69-ter*», rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale lo aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

d) i mutilati ed invalidi civili dovranno presentare un certificato rilasciato dall'ufficio del lavoro della provincia di residenza, attestante, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero d'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915/18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940/45 o per la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle province di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta legale rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani dei caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dello internamento ad opera del nemico, dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicate alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta legale, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta legale dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpiti dalla guerra, che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza, su carta legale, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, numero 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta legale;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato su carta legale dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostre-

ranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta legale dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta legale rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta legale rilasciato dal sindaco del comune di residenza. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra. Lo stato di famiglia dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 15.

Approvazione delle graduatorie

Le graduatorie di merito del concorso per esami e titoli e di quello per titoli saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

Le graduatorie saranno pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Uffile* decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 16.

Presentazione documenti di rito

I concorrenti collocati nella graduatoria di merito devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, il certificato medico rilasciato, su carta legale, da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficio sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato in parola dovrà essere rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori dei concorsi, per accertare la loro idoneità fisica all'impiego per il quale hanno concorso.

Art. 17.

Nomine

Le nomine dei candidati del concorso per esami e titoli e quelle dei candidati del concorso per titoli sono disposte nel limite dei posti di cui all'art. 1 del presente bando e nel rispetto delle aliquote indicate nelle lettere *a*) e *b*) della legge 23 dicembre 1967, n. 1342, che siano vacanti e disponibili allo atto della nomina.

L'assegnazione della sede ai vincitori di entrambi i concorsi ha luogo alternativamente nella misura di due per il concorso per esami e titoli e di uno per il concorso per titoli, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, iniziandosi dai primi iscritti nella graduatoria del concorso per esami e titoli.

I vincitori del concorso per esami e titoli e quelli del concorso per titoli, all'atto dell'immissione in ruolo, saranno nominati con la medesima decorrenza giuridica.

Art 18.

Candidati che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero

I concorrenti che prestano servizio nelle scuole italiane all'estero devono presentare la domanda e i titoli al Ministero degli affari esteri, il quale provvederà a trasmetterli al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare - Div. III), con l'esplicita dichiarazione che sono stati presentati nei termini, precisando quando nel secondo comma dell'art. 9.

Ai predetti candidati è data facoltà di prorogare di trenta giorni la presentazione della domanda, dei titoli valutabili e di quelli d cui agli articoli 14 e 16 del presente bando.

Art. 19.

Allegati al bando di concorso

Gli allegati *A*, *B* e *C* approvati con decreto ministeriale 28 febbraio 1968, riguardanti rispettivamente il programma della prova orale del concorso per esami e titoli e le tabelle di valutazione dei titoli del concorso predetto e di quello per titoli, fanno parte integrante del presente bando di concorso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1972

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1973
Registro n. 13 *Pubblica istruzione, foglio n.* 111

ALLEGATO *A*

(Decreto ministeriale 28 febbraio 1968)

PROGRAMMA PER LA PROVA ORALE DEL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER LA PROMOZIONE AD ISPETTORE SCOLASTICO

La prova orale è intesa ad accertare l'idoneità del candidato alla funzione ispettiva sulla base:

della sua capacità di valutazione critica della esperienza acquisita come direttore didattico;

della sua conoscenza dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria.

Il candidato riferirà intorno a questioni, scelte dalla commissione, nell'ambito della sua esperienza di direttore didattico, richiamandosi ad attività svolte, ad iniziative prese, a risultati conseguiti in una determinata situazione.

L'esposizione dell'esperienza comporterà naturalmente la valutazione critica della stessa, condotta con opportuni riferimenti culturali.

L'accertamento della conoscenza da parte del candidato dei problemi dell'ordinamento e della organizzazione della scuola primaria avrà riferimento allo stato ed alla storia della legislazione e delle istituzioni scolastiche, in modo che gli stessi problemi vengano esaminati con il necessario approfondimento della loro genesi e della loro evoluzione. Saranno pure richiesti cenni di legislazione scolastica comparata, limitatamente ai principali stati europei.

Tra i problemi, si indicano:

a) Problemi generali: Ordinamento dell'Amministrazione della pubblica istruzione centrale e periferica, con particolare riguardo alla Direzione didattica e all'Ispettorato scolastico. La Scuola elementare nell'ambito della scuola dell'obbligo. La Scuola materna;

b) Problemi attinenti all'attività del direttore didattico:

nei confronti degli insegnanti: Programmi didattici e piani di lavoro, visite alle classi, valutazione degli insegnanti, iniziative di aggiornamento culturale e professionale;

nei confronti degli alunni: L'obbligo dell'istruzione, la formazione delle classi, classi differenziali e scuole speciali, valutazione dell'alunno, assistenza scolastica, attività integrative e sussidiarie, colonie di vacanza, assistenza sanitaria;

nei confronti della comunità: Rapporti della scuola con la famiglia con le altre istituzioni sociali. L'educazione degli adulti;

c) Problemi attinenti alla funzione ispettiva in rapporto a:

compiti amministrativi e tecnici;
iniziative di animazione pedagogica;
attività di relazione fra scuola e comunità;

d) Questioni di didattica generale e speciale per discipline e attività, con particolare riferimento ad esperienze e sperimentazioni ed ai problemi della psicologia, della pedagogia e della didattica differenziale. Biblioteche e sussidi didattici. Usi educativi dei moderni mezzi di comunicazione di massa.

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO *B*

(Decreto ministeriale 28 febbraio 1968)

CONCORSO PER ESAMI E TITOLI
PER LA NOMINA AD ISPETTORE SCOLASTICO

Tabella di valutazione dei titoli

(50 punti, di cui 30 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 20 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 22 punti):

1) diploma o laurea costituente titoli di ammissione (articolo 2, ultimo comma (1) (2): da punti 4 a punti 6. In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggiore punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 4.

Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70, da 77 a 87;
punti 1, da 88 a 98;
punti 1,35, da 99 a 104;
punti 1,70, da 105 a 109;
punti 1,85, con voto 110;
punti 2, con voto 110 e lode;

2) altro diploma o laurea contemplato dall'art. 2, ultimo comma (1) (2) oltre quello valutato ai sensi del n. 1): da punti 2 a punti 4. Ai fini del n. 2) non è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggiore punteggio.

Il punteggio di cui al n. 2) non è cumulabile con quello del n. 3). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 2.

Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 0,70, da 77 a 87;
punti 1, da 88 a 98;
punti 1,35, da 99 a 104;
punti 1,70, da 105 a 109;
punti 1,85, con voti 110;
punti 2, con voti 110 e lode (2);

3) diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma: da punti 1 a punti 3. E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3) non è cumulabile con quello del n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 1.

Per le votazioni superiori, il punteggio è attribuito come appresso:

punti 1,40, da 77 a 87;
punti 1,60, da 88 a 98;
punti 2, da 99 a 104;
punti 2,40, da 105 a 109;
punti 2,80, con voto 110;
punti 3, con voto 110 e lode (2);

4) risultato conseguito nelle prove di esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole): da punti 2 a punti 4:

punti da 100 a 115, punti 2;
punti da 116 a 130, punti 2,50;
punti da 131 a 140, punti 3;
punti da 141 a 150, punti 4;

5) per ogni libera docenza in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art 2, ultimo comma: punto fisso 4;

6) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore centrale della istruzione elementare: punto fisso 4;

7) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico: punto fisso 3;

8) per ogni libera docenza in materie dei corsi per i diplomi o lauree diversi da quelli del n. 5): punto fisso 2;

9) per vincita o idoneità in concorsi a cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (1): punto fisso 1,40;

10) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo, per materia compresa nei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma, della legge (2): punto fisso 1,40;

11) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma (2): punto fisso 1;

12) per abilitazione all'insegnamento in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (1): punto fisso 0,60;

13) specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino a un massimo di 2 specializzazioni) per ciascuna (2): punto fisso 0,60;

14) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'istituto «Romagnoli» di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo statali o autorizzate degli istituti per sordomuti e in corsi indetti o organizzati dal Ministero; diplomi di assistente sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di 2 diplomi) per ciascuno: punto fisso 1;

15) certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai Centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di 2 corsi) per ciascuno: punto fisso 0,50.

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 8):

sono valutabili solo le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale;

la commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

Titoli di servizio (fino ad un massimo di 20 punti):

1) servizio di direttore didattico di ruolo:

qualificato ottimo per ogni anno, punti 1;
qualificato distinto per ogni anno, punti 0,50;

2) servizio di ispettore scolastico incaricato:

qualificato ottimo per ogni anno, punti 1,60;
qualificato distinto per ogni anno, punti 0,80;

3) membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico: punti 0,60;

4) incarico di insegnamento universitario:

per ogni anno, punti 1 (il punteggio del n. 4) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto);

---

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato da soppressi Istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

(1) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione, se ne valuta soltanto uno.

(2) Punteggio non cumulabile con quello della libera docenza.

5) rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale (fino ad un massimo di due anni):

per ogni incarico della durata di 1 anno: punti 0,50;

6) assistente universitario volontario:

per ogni triennio: punti 0,30 (il punteggio del n. 6) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto).

Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo, dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente due o quattro punti per ciascun anno.

Altre detrazioni:

censura, punti 1;
riduzione dello stipendio, punti 2;
sospensione dello stipendio, punti 4.

Nota ai numeri 1) e 2) (*Titoli di servizio*).

Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni.

Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore a sette mesi.

La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico.

Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo, dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente due o quattro punti.

Altre destinazioni:

censura, punti 1;
riduzione dello stipendio, punti 2;
sospensione dello stipendio, punti 4.

Il Ministro: SCALFARO

ALLEGATO *C*

(Decreto ministeriale 28 febbraio 1968)

CONCORSO PER TITOLI PER LA NOMINA AD ISPETTORE SCOLASTICO

Tabella di valutazione dei titoli

(75 punti, di cui 45 per titoli di cultura e le pubblicazioni e 30 per titoli di servizio)

Titoli di cultura (fino ad un massimo di 33 punti):

1) diploma o laurea costituente titolo di ammissione (articolo 2, ultimo comma) (1) (2): da punti 6 a punti 9. In caso di pluralità di titoli, è ammesso a valutazione il titolo che consente un maggiore punteggio; gli altri titoli saranno valutati come stabilito al n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 6.

Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 1, da 77 a 87;
punti 1,50, da 88 a 98;
punti 2, da 99 a 104;
punti 2,50, da 105 a 109;
punti 2,75, con voto 110;
punti 3, con voto 110 e lode;

2) altro diploma o laurea contemplato dall'art. 2, ultimo comma (1) (2), oltre quello valutato ai sensi del n. 1): da punti 3 a punti 6.

Ai fini del n. 2) è soggetto a valutazione il titolo che dà diritto a un maggior punteggio. Il punteggio di cui al n. 2) non è cumulabile con quello del n. 3). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 3.

Per le votazioni superiori, al punteggio minimo si aggiungono:

punti 1, da 77 a 87;
punti 1,50, da 88 a 98;
punti 2, da 99 a 104;
punti 2,50, da 105 a 109;
punti 2,75, con voto 110;
punti 3, con voto 110 e lode (2);

3) diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma: da punti 1,50 a punti 4,50.

E' valutabile solo una laurea. Il punteggio di cui al n. 3) non è cumulabile con quello del n. 2). Al titolo con votazione inferiore a 77, oppure al titolo dal quale non risulti la votazione, si attribuisce il punteggio minimo di 1,50.

Per le votazioni superiori il punteggio è attribuito come appresso:

punti 2,10, da 77 a 87;
punti 2,40, da 88 a 98;
punti 3, da 99 a 104;
punti 3,60, da 105 a 109;
punti 4,20, con voti 110;
punti 4,50, con voti 110 e lode;

4) risultato conseguito nelle prove d'esame del concorso direttivo (valutazione limitata ad un solo risultato, il più favorevole): da punti 3 a punti 6:

punti da 100 a 115, punti 3;
punti da 116 a 130, punti 3,75;
punti da 131 a 140, punti 4,50;
punti da 141 a 150, punti 6;

5) per ogni libera docenza in materia dei corsi per i diplomi o lauree indicati nell'art. 2, ultimo comma: punto fisso 6;

6) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore centrale dell'istruzione elementare: punto fisso 6;

7) per idoneità conseguita nei concorsi per esami e titoli per la nomina ad ispettore scolastico: punto fisso 4,50;

8) per ogni libera docenza in materie dei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli del n. 5): punto fisso 3;

9) per vincita o idoneità in concorsi a cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (1): punto fisso 2,10;

10) per idoneità conseguita in concorsi per assistente universitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea indicati nell'art. 2, ultimo comma (2): punto fisso 2,10;

12) per abilitazione all'insegnamento in cattedre di istruversitario di ruolo per materia compresa nei corsi per i diplomi di laurea diversi da quelli indicati nell'art. 2, ultimo comma (2): punto fisso 1,50;

12) per abilitazione all'insegnamento in cattedre di istruzione secondaria (valutabile una sola) (1): punto fisso 0,90;

13) specializzazioni universitarie conseguite a perfezionamento dei corsi di laurea (fino a un massimo di due specializzazioni) per ciascuna (2): punto fisso 0,90;

14) diplomi o certificati rilasciati dalle scuole magistrali ortofreniche o dai corsi di cultura, previsti dall'art. 404 del R.G. sui servizi dell'istruzione elementare; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai ciechi e agli ambliopi conseguiti rispettivamente presso l'Istituto «Romagnoli» di Roma o in corsi per ambliopi organizzati dal Ministero; diplomi di specializzazione per l'insegnamento ai sordomuti o ai sordastri, conseguiti rispettivamente presso le scuole di metodo statali o autorizzate degli istituti per sordomuti e in corsi indetti o organizzati dal Ministero; diploma di assistente sociale o assistente sanitario (fino ad un massimo di due diplomi) per ciascuno: punto fisso 1,50;

15) certificati di direzione o di coordinamento dei lavori di gruppo, di corsi residenziali di formazione, aggiornamento e perfezionamento dei maestri elementari organizzati dal Ministero della pubblica istruzione; certificati o diplomi conseguiti per esami in seguito alla frequenza di corsi istituiti dai Centri didattici di cui alla legge 30 novembre 1942, n. 1415 (fino ad un massimo di 2 corsi) per ciascuno: punto fisso 0,75.

Pubblicazioni (fino ad un massimo di punti 12):

sono valutabili solo le pubblicazioni attinenti all'attività didattica e professionale. La commissione ha anche la facoltà di non assegnare alcun voto.

---

(1) E' compreso il diploma in materie letterarie, in pedagogia e filosofia, rilasciato dai soppressi Istituti di magistero.

(2) Nel caso di votazioni non espresse sulla base di 110, si procederà in proporzione.

Ttitoli di servizio (fino ad un massimo di 30 punti):

1) servizio di direttore didattico di ruolo:
qualificato « ottimo » per ogni anno: punti 1,50;
qualificato « distinto » per ogni anno: punti 0,75;

2) servizio di ispettore scolastico incaricato:
qualificato « ottimo » per ogni anno: punti 2,40;
qualificato « distinto » per ogni anno: punti 1,20;

3) membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione:
per ciascun anno di mandato prestato in qualità di insegnante elementare o di direttore didattico: punti 0,90;

4) incarico di insegnamento universitario:
per ogni anno: punti 1,50 (il punteggio del n. 4) non è cumulabile con quello del n. 1), nel caso che l'incarico di insegnamento universitario sia stato prestato con l'esonero dal normale servizio di istituto);

5) rappresentante per nomina ministeriale presso organizzazioni internazionali di carattere educativo e culturale (fino ad un massimo di due anni):
per ogni incarico della durata di 1 anno: punti 0,75;

6) assistente universitario volontario:
per ogni triennio: punti 0,45 (il punteggio del n. 6) non è cumulabile con quello del n. 1) nel caso che il servizio di assistente universitario sia stato prestato con l'esonero del normale servizio di istituto).

---

(1) Nel caso di titoli che assorbono l'abilitazione, se ne valuta soltanto uno.
(2) Punteggio non cumulabile con quello della libera docenza.

Nota ai numeri 1) e 2) (*Titoli di servizio*).
Si valuta soltanto il servizio di ruolo nella qualifica di direttore didattico degli ultimi quindici anni.
Il servizio di ispettore scolastico incaricato è valutabile per ciascun anno se prestato per un periodo non inferiore ai sette mesi.
La valutazione del servizio di ispettore scolastico incaricato esclude, per gli anni in cui esso è prestato, quello di direttore didattico.
Se nel quindicennio figurano anni di servizio qualificati con mediocre o cattivo dalla votazione complessiva si detraggono rispettivamente 3 o 6 punti per ciascun anno.
Altre detrazioni:
censura, punti 1,50;
riduzione dello stipendio, punti 3;
sospensione dallo stipendio, punti 6.

Il Ministro: SCALFARO

(3695)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva della Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Accertato che, nella qualifica iniziale del ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno — detratti 1 posti da riservare, ai sensi dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 — sono attualmente disponibili quindici posti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 996, recante norme per i concorsi nelle carriere della Amministrazione civile dell'interno;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quindici posti di coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) dei cittadini deportati o internati dal nemico (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467; legge 14 marzo 1961, n. 130), salvo il maggior limite di età, previsto al n. 7), lettera g), del presente articolo, per quelli di cui allo art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130;

b) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

c) dei profughi, di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306, 25 febbraio 1963, n. 319 e decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, salvo il maggior limite di età previsto, per i profughi disoccupati, al n. 7) della lettera f) del presente articolo;

d) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età, di cui ai numeri 2) e 3), sono cumulabili tra di loro ed entrambe con quelle di cui al n. 1), e con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a trentanove anni nei confronti dei capi di famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra, salvo il maggior limite consentito in applicazione di quanto previsto al precedente n. 3);

5) a quaranta anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti, già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando, per i detti concorrenti, il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 7), lettera *a*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

6) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

7) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di ter-

rorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi, che rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona e nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A*, allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei ad undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ovvero nelle voci da quattro a dieci della tabella *B*, allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, richiamate dalle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 5 marzo 1963, n. 376 e 2 aprile 1968, n. 482;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 851 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o di servizio o del lavoro;

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539, e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato dall'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1), lettera *c*), del presente articolo, che siano disoccupati;

g) dei cittadini già deportati o internati dal nemico, di cui all'art. 2 della legge 14 marzo 1961, n. 130, equiparati a tutti gli effetti agli invalidi di guerra;

8) i dipendenti dell'Ente zolfi italiani, di cui al primo comma dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 411, possono essere ammessi al concorso, se, fermi restando gli altri requisiti, non abbiano compiuto, alla data del bando del presente concorso, il 45° anno di età;

9) si prescinde dal limite massimo di età, nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, nonchè del personale militare, di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti od imperfezioni, che possana influire sul rendimento in servizio;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti, salvo quanto previsto al n. 8) della lettera *B*), del precedente art. 2, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta la esclusione dal concorso, con motivato decreto ministeriale.

Presentazione domande - Termini e modalità

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla prefettura della provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio dovrà essere rilasciata ricevuta.

Il personale di ruolo e non di ruolo delle amministrazioni dello Stato, avente titolo a partecipare al concorso, farà pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici, presso i quali presta servizio.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite alle prefetture, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome da maritata, il nome ed il cognome da nubile);

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 32° anno, chiedono l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne penali riportate;

f) il titolo di studio, con l'indicazione della scuola, che lo ha rilasciato, e della data, in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

i) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi sede di servizio;

l) l'indirizzo, presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso, e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni (va indicato anche il numero di codice postale).

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatte indicazioni nella domanda o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Commissione giudicatrice

Art. 5.

Con successivo decreto, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, verrà nominata la commissione giudicatrice del concorso.

Prove d'esame

Art. 6.

Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova pratica di stenodattilografia e in un colloquio e si effettuano in base al seguente programma:

Prova scritta:

Tema di cultura generale su argomento semplice, di attualità e di comune conoscenza.

Prova pratica di stenodattilografia:

La prova pratica di stenodattilografia consiste nella scrittura stenografica sotto dettatura di un brano, scelto dalla commissione giudicatrice, per la durata di circa dieci minuti ed alla velocità di circa ottanta parole al minuto e nella trascrizione a macchina dello stenoscritto nei successivi sessanta minuti.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

1) Nozioni elementari di diritto pubblico;

2) Stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, con particolare riguardo alle norme interessanti il personale della carriera esecutiva;

3) Nozioni di storia civile d'Italia dal 1848;

4) Nozioni di geografia fisica e politica d'Italia.

Art. 7.

La prova scritta di cultura generale e quella pratica di stenodattilografia avranno luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 (quartiere Trastevere) nei giorni 13 e 14 luglio 1973, alle ore 8.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal predetto concorso sono tenuti a presentarsi, *senza alcun preavviso*, all'indirizzo suddetto, nei giorni e nella ora specificati, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi; passaporto, patente automobilistica.

Art. 8.

Al colloquio che avrà luogo presso il Ministero dell'interno, palazzo Viminale - Roma, saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta di cultura generale e non meno di sei decimi nella prova pratica di stenodattilografia.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio, ne viene data comunicazione almeno venti giorni prima, di quello in cui devono sostenerlo, indicando il voto riportato in ciascuna delle prove.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

Art. 9.

Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all'albo del Ministero.

Titoli di precedenza e preferenza

Art. 10.

I candidati che, nel colloquio, abbiano riportato una votazione non inferiore ai sei decimi, devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale) entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello elenco di cui al precedente art. 9, i documenti (indicati nel successivo art. 11), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art. 11.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 10, sono i seguenti:

1) insignito di medaglia al valore militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'articolo 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

4) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-ter, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati, ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 dell'8 aprile 1948);

5) mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

6) mutilato o invalido civile: attestato della commissione sanitaria provinciale o della commissione sanitaria regionale, di cui agli articoli 8 e 9 della legge 6 agosto 1966, n. 625, attestante la causa invalidante ed il grado di invalidità;

7) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro, che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal precedente n. 2), rilasciato a nome del marito;

8) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra o equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

9) vedova od orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove ed agli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 14) rilasciato a nome del padre o del marito;

10) vedova od orfano di caduto sul lavoro ed equiparati: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

11) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

12) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

13) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione di pensione di guerra, ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

14) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre, rilasciati dalla amministrazione di appartenenza dell'invalido, unitamente ad un estratto dell'atto di nascita del candidato da cui risulti la paternità;

15) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

16) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) ex combattente od assimilato:

a) per i sottufficiali e militari di truppa, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615 - D.M. - 1 - 04 - Om del Ministero della difesa-esercito - Ufficio organizzazione e metodi; per gli appartenenti alla Marina od all'Arma dell'Aeronautica: dichiarazione integrativa o notificazione di cui, rispettivamente, alle circolari n. 27200-Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina e n. 202860 Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, nonchè foglio matricolare o stato di servizi aggiornati;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dello art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani, di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri; per i connazionali rimpatriati dalla Libia dopo il 1° settembre 1969, di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622: attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

19) ex dipendente o dipendente dell'Amministrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

20) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

21) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Gli appartenenti alle categorie indicate nei precedenti numeri 2), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 18), lettera c) se iscritti presso *gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione*, negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, debbono produrre, in sostituzione dei documenti innanzi rispettivamente previsti, il certificato del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante l'iscrizione nei predetti elenchi e l'elenco o gli elenchi, cui si riferisce l'iscrizione.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati, comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità ed impugnative della graduatoria e della dichiarazione dei vincitori

Art. 12.

La votazione complessiva degli esami di concorso è stabilita dalla somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio.

La graduatoria, stabilita in base alla votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato (tenuto conto delle preferenze di legge, viene approvata con decreto ministeriale.

Art. 13.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alle riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Le suddette riserve di posti non possono complessivamente superare la metà di quelli messi a concorso.

Qualora fra i concorrenti dichiarati idonei, ve ne siano taluni che appartengono a più categorie, che danno titolo a differenti riserve di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 15.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale degli affari generali e del personale), nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

I concorrenti, i quali, pur avendo superato il 32° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dei requisiti predetti, ove tale possesso non risulti già dai documenti prodotti ai fini della precedenza o preferenza, a termine del precedente art. 10;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero, se non ha ancora compiuto il 21° anno di età, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di un medico provinciale o di un medico militare in servizio permanente effettivo, ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego, al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificamente menzionata con deliberazione, che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

I candidati invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi del lavoro, invalidi per servizio ed invalidi civili devono produrre una dichiarazione, rilasciata da uno dei sanitari di cui al primo comma del presente paragrafo *e*), comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado dell'invalidità o della mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i predetti candidati invalidi agli accertamenti, di cui al primo comma dell'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciata ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciato dalla amministrazione, dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di un'amministrazione statale;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, debitamente vistato dal commissario di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 16.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare, in carta libera, l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti, di cui alle lettere b) c), d), e) e g), del precedente art. 15), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) del ricordato art. 15.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comando militare da cui dipendono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona possono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 17.

L'amministrazione, accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina dei vincitori del concorso.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire i posti, che si renderanno successivamente vacanti.

Art. 18.

I vincitori del concorso sono nominati coadiutore stenodattilografo in prova nel ruolo organico del personale degli uffici copia della carriera esecutiva dell'Amministrazione civile dell'interno, con il seguente trattamento economico netto mensile (parametro 120):

Stipendio	L. 66.311
Indennità integrativa speciale .	» 27.586
Totale netto mensile .	L. 93.897

oltre alla 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie, previste per legge (compenso per lavoro straordinario, ecc.).

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine loro assegnati, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 19.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario, dirigente la divisione 3ª del servizio degli affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 27 dicembre 1972

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1973
Registro n. 3 Interno, foglio n. 357

(2099)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1972, registro n. 11, foglio n. 236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 12 dicembre 1972, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato n. 353/S.G. del 15 giugno 1972, con la quale è stato designato presidente della commissione di che trattasi il consigliere di Stato dott. Walter Catallozzi;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e costituita come segue:

Presidente:

Catallozzi dott. Walter, consigliere di Stato.

Membri:

Mendia prof. Luigi, straordinario della cattedra di ingegneria sanitaria dell'Università di Napoli;

Paladino prof. Salvatore, docente di impianti industriali presso l'Università di Roma;

Marletta dott. Mario, ispettore generale medico;

Colombini dott. Marino, ispettore generale medico.

Segretario:

Balla dott.ssa Annunziata, direttore di sezione.

Art. 2.

Alla commissione di cui al precedente art. 1 sono aggregati, in qualità di membri aggiunti, per le prove a fianco di ciascuno indicate:

Martelli prof. Angelo, lingue inglese e tedesca;

Fratticci prof. Renzo, lingue francese e spagnola.

Art. 3.

Ai componenti la commissione predetta, nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modificazioni apportate con la legge 5 giugno 1967, n. 417.

La spesa presunta di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 dello Stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1973.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 marzo 1973
Registro n. 3, foglio n. 113

(4389)

Rinvio delle prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 10 aprile 1972, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1972, registro n. 11, foglio n. 236, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 12 dicembre 1972, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità e sono state fissate per i giorni 8 e 9 marzo 1973 le prove scritte presso il Ministero della sanità;

Considerato che per sopravvenuta indisponibilità dei locali per lo svolgimento degli esami per le predette date, si rende necessario rinviare le prove scritte;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 28 dicembre 1970 n. 1077;

Decreta:

Le prove scritte del concorso, per esami, a quattro posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva degli ingegneri di sanità, vengono rinviate ed avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6 e 7 aprile 1973, con inizio alle ore 8,30.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 febbraio 1973

Il Ministro: GASPARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1973
Registro n. 3, foglio n. 95

(4388)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.